

MEMORIA UNIRIMA

AC 1989 Cavandoli recante ‘Interpretazione autentica del comma 649 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali’

UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Raccolta, Recupero, Riciclo e Commercio dei Maceri e altri Materiali, è un’associazione nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero per dare voce unitaria alle due anime del settore degli “**Impianti di Recupero/ Riciclo carta**” e dei “**Commercianti di carta da macero**”, con l’obiettivo di rappresentare e tutelare le imprese attive nel settore della raccolta e del recupero, riciclo e commercializzazione della carta da macero e **di altri materiali recuperabili**.

Il settore italiano della carta da macero è storicamente un punto di eccellenza della green economy e dell’economia circolare, poiché il materiale raccolto può essere completamente riciclato e re-impiegato nella fabbricazione di nuovi prodotti. Sviluppato nel dopoguerra recuperando la carta dagli scarti, esso rappresenta oggi un settore industriale importante con **fatturato complessivo annuo che ammonta a circa 4 miliardi di euro**.

Il settore sta attraversando in questi ultimi anni una fase di cambiamenti, sia sotto il profilo industriale che nelle dinamiche globali dei mercati delle commodities. Le sfide che il settore si trova ad affrontare sia a livello nazionale che internazionale sono diverse; ne riportiamo alcune:

- gli impatti delle **politiche europee** e delle **questioni internazionali** anche **sui mercati** di sbocco delle materie prime secondarie (EoW) in continuo mutamento;
- il tema della **concorrenza**: le imprese della carta da macero si trovano infatti strette tra le *grandi multiutilities* attive nel waste management che puntano sull’integrazione a valle, sottraendo spazi di mercato; inoltre, si registra una crescente concentrazione dei mercati di sbocco in pochi grandi player internazionali;
- la necessità di **ammodernare le strutture impiantistiche** per aumentare la competitività ed essere in linea con i target europei sempre più sfidanti;
- **barriere non tecnologiche**, con in primis un quadro normativo complesso e articolato che frena lo sviluppo dell’industria del riciclo;
- la **chiusura del ciclo** con l’adeguata valorizzazione degli scarti non riciclabili.

È quindi necessario creare condizioni operative che permettano la concreta attuazione delle azioni necessarie alla transizione verso un’economia circolare, in particolare chiarendo aspetti che, dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel Testo Unico Ambientale, hanno determinato anche numerosi contenziosi fra imprese ed enti locali.

LE POSIZIONE DI UNIRIMA SULLA PROPOSTA DI LEGGE

Unirima accoglie con favore la presentazione da parte dell'On. Avv. Laura Cavandoli della proposta di legge recante **'Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali'** (AC 1989) e ne auspica un rapido iter di approvazione.

Dal 1° gennaio 2021 il quadro normativo in materia ambientale ha subito un cambiamento significativo con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) dal [decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116](#). La riforma ha inciso in modo particolare sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo una diversa modalità di calcolo e, soprattutto, una ridefinizione delle aree soggette a tassazione. La novità più rilevante ha riguardato le imprese industriali: i luoghi dove si svolgono le lavorazioni, compresi i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, sono stati esclusi integralmente dall'applicazione della TARI, proprio perché in tali superfici si producono soltanto rifiuti speciali il cui smaltimento grava, per legge, in modo diretto sul produttore.

Nonostante la chiarezza con cui il legislatore ha introdotto questa esenzione, sin da subito sono emerse difficoltà interpretative e applicative. La [circolare del Ministero della transizione ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021](#) è intervenuta a chiarire ulteriormente il senso della riforma, ribadendo che l'esenzione è totale e riguarda tanto la quota fissa quanto quella variabile della TARI. In altri termini, né i capannoni di produzione né i magazzini a essi funzionalmente collegati devono rientrare nella superficie tassabile.

La teoria normativa, tuttavia, non sempre ha trovato riscontro nella prassi. Alcuni comuni hanno infatti adottato una lettura diversa, arrivando a notificare avvisi di accertamento retroattivo per il recupero della sola «quota fissa» sulle aree produttive e sui magazzini esclusi, sostenendo che, sebbene tali superfici restino esonerate dal pagamento della parte variabile della tariffa, una contribuzione minima non potesse comunque essere evitata. Una posizione che, oltre a porsi in aperto contrasto con il dettato normativo, contraddice anche l'orientamento espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con la [risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014](#).

In conclusione per rendere definitiva la portata dell'esenzione già riconosciuta, Unirima ritiene necessario introdurre un'interpretazione autentica del comma 649 dell'art. 1 della L.147/2013 al fine di chiarire che le superfici interessate dalla lavorazione industriale, così come i magazzini di materie prime, semilavorati, merci e prodotti finiti, devono essere escluse in maniera assoluta dall'applicazione della TARI, senza differenziazione alcuna tra la quota fissa e quella variabile.